

Glossario

Abitazione

l'insieme dei locali costituenti l'intero fabbricato unifamiliare oppure una unità immobiliare, destinati a civile abitazione, ove l'Assicurato ha il proprio domicilio in Italia.

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, nello specifico il Titolare di Carta AVIOS attivata, residente in Italia, con un'età non superiore a 75 anni, il suo nucleo familiare ovvero il coniuge o convivente (purché risultante da regolare certificazione), i loro figli (anche adottivi) minori di 19 anni, o dai 19 ai 25 anni se studiano a tempo pieno.

Assicurazione

Il presente contratto di Assicurazione.

Attrezzature professionali

articoli usati a supporto di attività professionali, incluse attrezzature d'ufficio che siano portatili come personal computer, telefoni cellulari e calcolatori.

Bagaglio

I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale foto-cineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

Beneficiario

gli eredi dell'Assicurato oppure altre persone da questa designate, ai quali la Società indennizza la somma assicurata in caso di morte.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma – di seguito denominata **AXA Assistance** - costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che in virtù di preesistente convenzione con la Società provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Condizioni mediche preesistenti

qualsiasi condizione medica o psicologica che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche e/o croniche preesistenti alla partenza del viaggio che arrechi all'Assicurato dolore o malessere fisico o limiti gravemente la normale mobilità, incluse (senza limitazioni):

1. uno stato di salute per cui l'Assicurato sia riportato su una lista d'attesa per interventi chirurgici, trattamenti ospedalieri con ricovero, o esami con ricovero presso ospedale, clinica o casa di cura;
2. qualsiasi condizione psicologica incluse la paura di volare o altre fobie riguardanti il viaggio;
3. una condizione per la quale l'Assicurato non abbia alcuna diagnosi;
4. una condizione per la quale un medico abbia fornito una prognosi terminale;
5. qualsiasi circostanza della quale l'Assicurato sia consapevole e che, in base a ragionevoli previsioni, potrebbe dar adito a una richiesta di rimborso ai sensi di polizza.

Contraente

Agos Ducato Spa, Via Bernina n. 7 - 20158 Milano.

Estero

tutti i paesi del mondo, esclusa l'Italia.

Franchigia

l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene detratto dall'importo indennizzabile e rimane quindi a carico dell'Assicurato.

Garanzia

insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.

Indennizzo

la somma dovuta ai sensi di polizza dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio

ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Interruzione del viaggio

interruzione del viaggio tramite rientro diretto in Italia dell'Assicurato o degenza ospedaliera con ricovero all'estero per più di 48 ore, seguita da rimpatrio / Trasporto sanitario dall'ospedale in Italia.

Invalità permanente

l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

Italia: la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

Nucleo Familiare

l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi dal oltre 6 mesi.

Oggetti di valore

gioielli, oro, argento, articoli in metalli preziosi o pietre preziose e semipreziose, orologi, pellicce, articoli di pelle, fotocamere, videocamere, dispositivi fotografici audio video televisivi per telecomunicazioni e per computer (inclusi CD, DVD, nastri, film, cassette, cartucce e cuffie), giochi per computer e dispositivi associati, telescopi, binocoli, lettori DVD portatili, lettori MP3/MP4.

Periodo di assicurazione

qualsiasi viaggio di durata non superiore a 30 giorni consecutivi.

La garanzia Annullamento è operativa dalla data di prenotazione del viaggio e cesserà al momento dell'inizio del viaggio stesso.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, per il quale la Società risponde fino al massimale indicato in polizza.

Società

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma

Titolare di Carta

il titolare di una Carta emessa da Agos Ducato.

Trasporto pubblico

qualsiasi velivolo, veicolo, treno o autobus con licenza pubblica su cui viaggi l'Assicurato

Viaggio

il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

PROTEZIONE ACQUISTI - FURTO, INCENDIO O DANNO ACCIDENTALE

Operatività della sezione

La garanzia decorre dalle ore 00.00 del giorno di attivazione della carta e termina alle ore 24:00 del giorno di disattivazione della Carta oppure del giorno di scadenza della presente Polizza se questo dovesse verificarsi prima.

Definizioni particolari

Articoli coperti da assicurazione: gli articoli acquistati dal Titolare della Carta unicamente per uso personale (inclusi i regali) e pagati con la Carta stessa.

Prezzo di acquisto

l'importo risultante sull'estratto conto della Carta o sulla ricevuta del negozio dov'è stato acquistato.

Nell'eventualità di perdita per furto, incendio o danno accidentale di un articolo coperto da Assicurazione, entro novanta giorni dall'acquisto, la Società provvede ad indennizzare l'importo corrispondente al prezzo d'acquisto.

La prestazione è fornita, con una franchigia fissa come indicato sulla tabella dei massimali.

Condizioni particolari di sezione

1. La Società fornisce copertura solo per le richieste di rimborso, parziali o totali, afferenti ad articoli che non siano coperti da altre garanzie e/o polizze di assicurazione;
2. le richieste di rimborso per un articolo coperto da Assicurazione che faccia parte di un "set di articoli", saranno liquidate fino all'intero prezzo d'acquisto del "set di articoli", a condizione che gli articoli non siano utilizzabili individualmente e non possano essere sostituiti individualmente;
3. l'Assicurato deve esercitare la dovuta diligenza e adottare tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare qualsiasi furto o danno agli articoli coperti da Assicurazione;
4. su richiesta di AXA Assistance, l'Assicurato sarà tenuto, a proprie spese, ad inviargli l'articolo danneggiato nonché autorizzare AXA Assistance a rivalersi nei confronti di chi è responsabile del danno;
In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà fornire:
 - le ricevute originali dei beni acquistati;
 - l'originale della ricevuta della carta di credito;
 - l'originale dell'estratto conto dove risulta la transazione relativa ai beni acquistati;
 - la denuncia fatta alle Autorità competenti.

Esclusioni particolari di sezione

1. Articoli scomparsi in situazioni non precisate;
2. furto o danno causato da frode, uso improprio, negligenza o disattenzione nel non seguire le istruzioni del produttore;
3. articoli che prima dell'acquisto erano stati usati, di seconda mano, alterati, o acquistati fraudolentemente dal Titolare di Carta;
4. danni agli articoli riconducibili a difetto di fabbricazione;
5. spese dovute a riparazioni non eseguite da centri approvati da AXA Assistance;
6. articoli il cui furto non è stato denunciato alle Autorità competenti entro 48 ore dalla scoperta dello stesso;
7. articoli lasciati incustoditi in un luogo accessibile al pubblico;
8. danno dovuto alla normale usura degli articoli;
9. veicoli a motore, motociclette, biciclette, barche, caravan, roulotte, hovercraft, velivoli e relativi accessori;
10. danni dovuti a radioattività, acqua, umidità, terremoto;
11. smarrimento, furto o danno mentre l'articolo è affidato alla supervisione, al controllo o alla custodia di terzi, che non siano autorizzati ai sensi delle norme di sicurezza;
12. furto, danno ad articoli riposti in un veicolo a motore;
13. danni conseguenti a guerra dichiarata o non dichiarata, confisca per ordine di Governo o Autorità pubblica o derivanti da atti illegali;
14. gioielli, orologi, metalli preziosi e pietre preziose salvo quando trasportati a mano e sotto la supervisione personale del Titolare di Carta o di un suo accompagnatore già noto al Titolare di Carta;
15. contanti, travellers cheques, biglietti, documenti, valuta, argento e oro;
16. oggetti d'arte, d'antiquariato, monete rare, francobolli e pezzi da collezione;
17. animali, piante vive, oggetti consumabili, beni deperibili o installazioni permanenti;
18. articoli e dispositivi elettronici, inclusi tra gli altri stereo personali, lettori MP3, computer o dispositivi informatici presenti sul luogo di lavoro dell'Assicurato, articoli usati per scopi lavorativi;
19. disordini civili e insurrezioni, scioperi, agitazioni sindacali e politiche;
20. articoli ordinati per corrispondenza o consegnati da corriere finché non siano ricevuti, ispezionati per verificare eventuali danni e accettati all'indirizzo di consegna indicato;
21. articoli acquistati su Internet, salvo da siti locali registrati in Italia.

PROTEZIONE ACQUISTI ONLINE

Definizioni particolari

Bene indennizzabile: un bene mobile nuovo acquistato dal Titolare della carta esclusivamente per uso personale (compreso eventuali regali) acquistato da un rivenditore online e la cui relativa operazione internet è stata addebitata interamente (100%) alla Carta coperta e che non sia contenuto nell'elenco di beni esclusi.

Smarrimento: laddove il bene indennizzabile non venga ricevuto dal Titolare della carta entro 30 giorni solari dalla data di acquisto del bene stesso utilizzando la carta coperta.

Non conforme alla consegna: un bene indennizzabile verrà ritenuto non conforme se si scopre che il bene consegnato non corrisponde a quello ordinato inizialmente dal negozio online, oppure se il bene viene consegnato con un difetto che ne impedisce il regolare funzionamento oppure se è rotto o incompleto.

Prezzo di acquisto: l'importo risultante sull'estratto conto della Carta o sulla ricevuta del negozio dov'è stato acquistato il bene indennizzabile.

Operatività

La garanzia decorre dalle ore 00.00 del giorno di attivazione della Carta e termina alle ore 24:00 del giorno di disattivazione della Carta oppure del giorno di scadenza della presente Polizza se questo dovesse verificarsi prima.



Garanzie

Nel caso di beni smarriti durante la consegna o ritenuti non conformi alla consegna, la Società potrà, a propria discrezione, sostituire o riparare il bene indennizzabile oppure accreditare sul conto del Titolare della carta un importo non superiore al prezzo di acquisto del bene indennizzabile o al massimale previsto per ciascun incidente secondo quanto previsto dal Prospetto della polizza, qualunque sia il più basso.

Condizioni Particolari

1. Il Titolare della carta deve fornire la prova che il negoziante online si sia rifiutato di sostituire o cambiare il bene indennizzabile, nel caso in cui il bene fosse ritenuto non conforme alla consegna.
2. Il Titolare della carta deve fornire la prova che il negoziante online si sia rifiutato di inviare un bene in sostituzione o a rimborsare il prezzo di acquisto, nel caso in cui il bene venisse smarrito durante la consegna.
3. Se il Titolare della carta dovesse ricevere il bene indennizzabile o altri beni in sostituzione o un rimborso dal negoziante online dopo la liquidazione dell'indennizzo, il Titolare ha il dovere di restituire il pagamento per intero o il bene sostitutivo all'Assicuratore.
4. Le richieste di indennizzo per un bene indennizzabile facente parte di una coppia o di un servizio saranno rimborsate fino al prezzo totale di acquisto della coppia o del servizio, a condizione che i singoli beni non siano singolarmente utilizzabili o sostituibili.

Esclusioni Particolari

1. telefoni cellulari e smartphone.
2. gioielli, orologi da polso, metalli preziosi, gemme e qualsiasi altro oggetto di metallo prezioso o gemme.
3. autoveicoli, motocicli, biciclette, imbarcazioni, roulotte, rimorchi, aliscafi, velivoli e i relativi accessori.
4. servizi, contanti, traveller's check, biglietti, documenti, valuta, argento, oro, oggetti d'arte, antichità, monete, rare, francobolli e altri oggetti da collezionismo.
5. animali, piante vive, beni deteriorabili o installazioni permanenti.
6. beni visualizzati o scaricati da internet (mp3, foto, software, ecc.).
7. smarrimento o non conformità del bene indennizzabile non denunciato al negoziante online entro 48 ore dalla scoperta e la relazione scritta ricevuta.
8. mancata consegna del bene indennizzabile a causa di sciopero del servizio postale o del corriere.
9. eventi dovuti ad abuso, negligenza o mancato rispetto del manuale del fabbricante.
10. beni indennizzabili utilizzati in un contesto professionale o industriale o acquistati per essere rivenduti.
11. beni indennizzabili utilizzati prima dell'acquisto, di seconda mano, alterati, ricostruiti, ristrutturati, da svendita per cessione attività, acquistati su siti di aste o acquistati in modo fraudolento.
12. danneggiamento ai beni indennizzabili causato da difetti o errori di fabbricazione.
13. spese per riparazioni effettuate presso ditte non approvate dalla Società.
14. danneggiamento dovuto ad acqua, umidità o terremoti.
15. confisca per ordine del governo o di altra autorità pubblica o derivante da atti illegali.

ESTENSIONE DI GARANZIA

Definizioni particolari

(Brown) Elettronica di consumo: comprende beni quali apparecchiature audio e video, tra cui televisori (LCD e plasma), lettori/registratori DVD, proiettori home cinema, sistemi HiFi, lettori MP3, macchine fotografiche, video camera, apparecchi GPS, PC da tavolo, portatili, monitor, apparecchi fax, fotocopiiatrici, scanner, console per giochi, modem, notebook, tablet.

Bene indennizzabile: un apparecchio di elettronica di consumo o elettrodomestico nuovo acquistato dal Titolare della carta per uso esclusivamente personale, con un prezzo minimo di acquisto di almeno € 150 e un prezzo massimo d'acquisto di € 5.000, addebitato interamente (100%) alla carta coperta, acquistato in un negozio in Italia (e non una zona Duty Free), oppure tramite un sito web laddove la società di vendita abbia la sede legale in Italia e il bene viene venduto per essere utilizzato sul mercato italiano e non è incluso tra i beni non coperti. Il fabbricante deve fornire una garanzia originale di almeno 24 mesi per il bene indennizzabile.

Periodo di garanzia estesa: il periodo che inizia il giorno successivo al giorno di scadenza della garanzia originale del fabbricante (che dovrà essere di almeno 24 mesi) e termina 36 mesi dopo.

Guausto meccanico: un malfunzionamento interno di un bene indennizzabile che sarebbe stato coperto dalla garanzia originale del fabbricante dovuto solo ad un difetto dei materiali o della lavorazione e che determini il malfunzionamento del bene indennizzabile rispetto allo scopo previsto.

(White) Elettrodomestici: apparecchi elettrodomestici quali lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, cucine, forni, frigoriferi, aspirapolveri, ferri da stiro.

Operatività

La garanzia decorre dalle ore 00.00 del giorno di attivazione della Carta e termina alle ore 24:00 del giorno di disattivazione della Carta oppure del giorno di scadenza della presente Polizza se questo dovesse verificarsi prima.

Garanzie

Il Titolare della carta è coperto per i costi di riparazione del bene indennizzabile in seguito a guausto meccanico durante il periodo di garanzia estesa.

Le spese di riparazione saranno rimborsate fino al prezzo di acquisto originale del bene indennizzabile, fino al massimale indicato in polizza. In caso di spese di riparazione superiori al prezzo di acquisto originale, la Società sostituirà il bene indennizzabile con un modello equivalente avente specifiche analoghe e di valore non superiore al prezzo di acquisto originale, fino al massimale indicato in polizza. Qualora non fosse disponibile un modello equivalente con specifiche analoghe al Titolare della carta verrà accreditato un importo pari al prezzo originale di acquisto, fino al massimale indicato in polizza.

Laddove il bene indennizzabile fosse parte di una coppia o di un servizio, la copertura si estenderà solo al bene indennizzabile che abbia subito un guausto meccanico e non al resto della coppia o servizio.

IN CASO DI RICHIESTA DI INDENNIZZO

In caso di guausto meccanico ad un bene indennizzabile è necessario contattare la Società, fornendo il nome del Titolare della carta, il marchio e il modello del bene indennizzabile e la data in cui si è verificato il guausto. La Società confermerà poi che il bene indennizzabile è effettivamente coperto e al Titolare della carta verrà richiesto di recarsi presso un centro assistenza autorizzato. La Società provvederà ad inviare un modulo per la richiesta di indennizzo. Conservare sempre la ricevuta della riparazione fornita dal centro di assistenza, che specifica la natura del guausto e il costo della riparazione. I moduli di richiesta di indennizzo e tutta la relativa documentazione dovrà poi essere inviata alla Società entro 90 giorni dalla data di

riparazione. L'indennizzo verrà riconosciuto al solo Titolare della carta. L'Assicuratore potrà nominare un perito o investigatore per valutare le circostanze della richiesta di indennizzo e l'ammontare da pagare.

Condizioni Particolari

1. Il Titolare della carta deve conservare la ricevuta originale di vendita rilasciata dal negozio, la ricevuta originale della carta, e l'originale dell'estratto conto della carta da cui risulti che l'operazione è stata interamente pagata con la carta coperta e la garanzia originale del fabbricante.
2. La garanzia estesa copre solo le spese di riparazione di un guausto meccanico, in caso di guausto del bene indennizzabile successivamente alla scadenza della garanzia originale.
3. Al Titolare della carta è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il centro assistenza autorizzato dall'Assicuratore per la riparazione del bene indennizzabile.
4. Nel caso in cui l'Assicuratore decida di sostituire il bene indennizzabile questo diventerà di proprietà dell'Assicuratore e il bene sostituito non godrà della presente copertura.

Esclusioni particolari

1. beni non alimentati da elettricità.
2. veicoli motorizzati di qualsiasi tipo, natanti, aliscafi, velivoli e i relativi accessori e i prodotti di consumo necessari per il loro utilizzo e la loro manutenzione.
3. biciclette, roulotte e rimorchi.
4. telefoni cellulari e smartphone.
5. utensili da giardinaggio alimentati elettricamente.
6. caldaie.
7. beni originali venduti per mezzo di canali non autorizzati, in diretta concorrenza con i distributori autorizzati.
8. beni privi della garanzia originale del fabbricante valida nello stato di residenza.
9. beni privi di specifica per lo stato di residenza o che non siano disponibili nello stato di residenza.
10. beni non acquistati come nuovi o modificati, ricostruiti o ristrutturati.
11. beni acquistati per essere rivenduti.
12. beni indicati dal fornitore come beni di consumo che devono essere smaltiti dopo l'uso, quali, a titolo puramente esemplificativo, lampade, fusibili, batterie, filtri, cinghie, sacchetti e cartucce di stampa.
13. spese di installazione o ricostruzione o modifica di un bene.
14. spese di pulizia, compreso a titolo puramente esemplificativo, filtri per lavatrici, video e cassette.
15. le spese sostenute per la rettifica di eventuali blocchi (tranne il caso dei sistemi di raffreddamento delle apparecchiature di refrigerazione).
16. i costi sostenuti per lo smaltimento dei beni.
17. eventuali costi sostenuti per l'accesso e la riparazione di apparecchiature incorporate in sistemi componibili.
18. spese sostenute in relazione al ritiro di un prodotto da parte del fornitore.
19. beni utilizzati per scopi commerciali.
20. beni affissi in modo permanente al domicilio o all'ufficio.
21. spese sostenute in relazione a riparazioni per funzionamento, ispezioni o installazioni di routine, oppure oneri per chiamate di assistenza laddove la ditta di riparazione autorizzata non possa trovare alcun difetto nel bene.
22. il software e altri accessori informatici non interamente assemblati dal produttore.
23. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle installazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati.
24. corrosione.
25. danneggiamento da cattivo utilizzo o negligenza.
26. fulmini, temporali o inondazioni.
27. spese dovute a riparazioni eseguite da ditte non autorizzate dall'Assicuratore.
28. eventuali costi diversi da quelli specificatamente coperti dalla garanzia originale del fabbricante.

ASSISTENZA IN VIAGGIO

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

CONSULTO MEDICO TELEFONICO

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza improvvisa durante il viaggio.

TRASFERIMENTO - RIENTRO SANITARIO

Qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà:

- il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
- il trasferimento dalla struttura medica alla residenza dell'Assicurato;
- il rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono; con la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico. Il trasporto sanitario sarà effettuato, con tutte le spese a carico della Società, utilizzando i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Tali mezzi potranno essere:
- aereo sanitario, solo ed esclusivamente per il rientro in Italia e purché il sinistro avvenga in Europa;
- aereo di linea, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, ove necessario, vagnone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
- altro mezzo di trasporto.

Sono escluse dalla prestazione:

- le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto o comunque non impediscano la continuazione del Viaggio;
- le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
- tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;

La Società avrà la facoltà di richiedere l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell'Assicurato.

RIENTRO DELLA SALMA

In caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Europa. Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. La Società tiene a proprio carico le spese di trasporto con esclusione delle spese relative alla cerimonia funebre,

all'innalzazione o alla cremazione. La Società tiene a carico anche il costo del biglietto di viaggio, andata e ritorno, di un familiare per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento e le spese di pernottamento della prima notte presso la struttura alberghiera più vicina.

RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto, a causa del decesso o di ricovero di un familiare con prognosi superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizza il rientro e prende a proprio carico le relative spese. La garanzia è valida anche per il rientro di un compagno di viaggio purché assicurato.

ANTICIPO SPESE ASSISTENZA LEGALE ALL'ESTERO

Qualora l'Assicurato fosse arrestato o minacciato di arresto all'estero e necessiti di assistenza legale, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato un legale, nel rispetto delle regolamentazioni locali, e anticiperà il pagamento della relativa parcella. L'Assicurato dovrà comunicare la causa della richiesta e l'ammontare della cifra necessaria. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società;
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ IN CASO DI FURTO, SCIPPO, RAPINA O SMARRIMENTO DEI MEZZI DI PAGAMENTO (valida solo all'estero)

Qualora l'Assicurato debba sostenere, durante il viaggio all'estero, spese impreviste di prima necessità (soggiorno in albergo, noleggio veicoli, biglietti di viaggio, ristorante, etc.) e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Centrale Operativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite stabilito. L'Assicurato dovrà far pervenire copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità del luogo. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall'erogazione della stessa. La prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società
- quando l'Assicurato non è in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di restituzione, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società;
- nei casi in cui i trasferimenti di valuta all'estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Qualora l'Assicurato non sia in grado di rientrare al proprio domicilio alla data stabilita per:

- ricovero ospedaliero con una prognosi di degenza superiore a 7 (sette) giorni;
- furto o smarrimento del passaporto necessario al rientro, certificato dalla denuncia alle Autorità locali;

la Società terrà a proprio carico le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) dell'Assicurato e dei compagni di viaggio, purché assicurati.

INFORTUNI DI VIAGGIO

Operatività della sezione

La garanzia decorre dalle ore 00.00 del giorno di partenza del viaggio e termina alle ore 24:00 del giorno di rientro dal viaggio e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di partenza.

Caso di morte o invalidità permanente

La Società assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio, e comunicato alla Società, che, entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una invalidità permanente.

La Società considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Franchigie

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali della totale; in tal caso l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti percentuali.

Decorrenza ed operatività

La garanzia decorre dal momento dell'inizio del viaggio ed è operativa fino al termine del viaggio stesso.

Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

La Società non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:

- allo svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
- alla guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- all'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi elicotteri ed ultraleggeri);
- a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- a tentativo di suicidio o suicidio;
- alla partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- ad atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta;
- a ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
- alla sindrome da immuno deficienza acquisita (AIDS);
- alle ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
- agli infarti da qualsiasi causa determinati.

Criteri di liquidazione

La Società corrisponde:

- l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio. Resta inteso che l'infortunio deve essere denunciato alla Società al momento dell'accadimento;

- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordato direttamente con l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- per il caso di morte, la somma assicurata agli eredi. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- per il caso di invalidità permanente pari al 100%, il massimale previsto per tale garanzia;
- per il caso di invalidità permanente, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

Persone per cui la garanzia Infortuni di Viaggio non è valida

La presente garanzia infortuni di viaggio non è operante per gli assicurati che hanno già compiuto i 75 anni di età.

INFORTUNI DI VOLO

Operatività della sezione

La garanzia decorre dalle ore 00.00 del giorno di partenza del viaggio e termina alle ore 24:00 del giorno di rientro dal viaggio e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di partenza.

Caso di morte o invalidità permanente

La Società assicura, dal momento in cui l'Assicurato entra a bordo di un aeromobile fino al momento in cui ne è uscito, gli infortuni che lo stesso subisca quale passeggero di voli di linea e charter (esclusi aerei privati), e che entro due anni dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza diretta la morte o una invalidità permanente.

La Società considera infortuni anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- l'annegamento;
- l'assideramento o il congelamento;
- i colpi di sole o di calore.

Franchigie

L'indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità permanente sia superiore a 5 punti percentuali della totale; in tal caso l'indennità verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti percentuali.

Decorrenza ed Operatività

La garanzia, nel periodo identificato in polizza, opera dal momento in cui l'Assicurato entra in un aeromobile e termina al momento nel quale ne esce.

Esclusioni

La Società non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni:

- avvenuti su qualsiasi mezzo che non sia considerato aeromobile ai sensi di legge come, ad esempio, gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplani, ultraleggeri, girocopteri, parapendio, ecc.);
 - avvenuti su aeromobili diversi da quelli adibiti a trasporto pubblico di passeggeri, nonché su aeromobili di proprietà, affiliati od in uso ad aeroclubs;
 - avvenuti su aeromobili operanti in violazione di disposizioni di legge, regolamenti, norme di esercizio o di aeronavigabilità, nonché su aeromobili il cui equipaggio non sia in possesso delle prescritte licenze o abilitazioni in corso di validità, quando la violazione o le irregolarità suddette siano conosciute dall'Assicurato o siano da questi conoscibili secondo la normale diligenza;
 - avvenuti in occasione di voli effettuati per tentativi di primato, gare e competizioni di ogni genere e delle relative prove preparatorie;
 - imputabili in tutto o in parte a dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- Sono inoltre esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:
- ernie, eccetto quelle addominali da sforzo;
 - infarti da qualsiasi causa determinati.

Criteri di liquidazione

La Società corrisponde:

- l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio. Resta inteso che l'infortunio deve essere denunciato alla Società al momento dell'accadimento;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordato direttamente con l'Assicurato o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- per il caso di morte, la somma assicurata agli eredi. L'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Società corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- per il caso di invalidità permanente pari al 100%, il massimale previsto per tale garanzia;
- per il caso di invalidità permanente, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Operatività della sezione

La garanzia decorre dalle ore 00.00 del giorno di partenza del viaggio e termina alle ore 24:00 del giorno di rientro dal viaggio e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data di partenza.

Oggetto dell'assicurazione:

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6,5 metri, golfcars;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere e campeggio.

Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di €150 per sinistro.

In caso di sinistro

L'Assicurato o chi per esso deve:

a) dare avviso

- alla Società secondo quanto previsto in polizza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
- a tutti gli assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

b) mettere a disposizione della Società tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato;
- b) derivanti da esercizio di attività professionali;
- c) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- d) da furto;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- f) da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- g) alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- h) utilizzo di cavalli ed altri animali da sella.

Gestione del sinistro Responsabilità Civile vero Terzi

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico della Società nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

PROTEZIONE NEVE

La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, rimborsa le seguenti garanzie:

SPESSE MEDICHE D'URGENZA PER CURE AMBULATORIALI O DI PRIMO SOCCORSO

La Società provvede al rimborso delle spese per visite mediche e/o farmaceutiche, cure ambulatoriali e/o di primo ricovero (*compreso il day hospital*), sostenute in seguito ad infortunio avvenuto esclusivamente sulle piste di sci.

SOCCORSO SULLE PISTE

Spese di soccorso in toboga

La Società provvede al rimborso delle spese di soccorso in toboga sulle piste da sci.

SPESSE DI SOCCORSO IN ELICOTTERO

La Società provvede al rimborso delle spese di soccorso in elicottero sulle piste da sci, per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio.

Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

La Società non prende in carico le spese conseguenti a:

- a) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti;
- b) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;
- c) dolo o colpa dell'Assicurato;
- d) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- e) tentato suicidio o suicidio.

Disposizioni e limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti della Società, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

Assistenza in Viaggio

- a) Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento, indipendentemente dal numero di assicurati coinvolti, nei limiti dei massimali indicati e di eventuali sottolimiti;
- b) le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che la Società ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati agli scopi;
- c) la Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle Autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
 - errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato o da chi per esso;
- d) la Società non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

RIMBORSO FRANCHIA AUTONOLEGGIO

Operatività della garanzia

La garanzia è valida per

- i veicoli con un massimo di 9 posti, noleggiati e guidati esclusivamente all'estero
- un periodo massimo di 30 giorni;
- i noleggi pagati con la Carta assicurata

Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza l'Assicurato per la franchigia applicata dall'assicurazione della Società di Autonoleggio qualora si verifichi uno dei seguenti eventi al veicolo a noleggio:

- a. danneggiamento in seguito ad incidente (inclusi i danni a cristalli, pneumatici e sottoscocca);
- b. atti di vandalismo o incendio;
- c. furto o guasto meccanico;
- d. spese di traino dovute al danneggiamento in seguito ad incidente, atto di vandalismo, incendio o guasto meccanico.

Criteri di Liquidazione

In caso di sinistro la Società rimborsa, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:

- a. Il sinistro occorso dovrà essere stato liquidato da parte della Società di Autonoleggio, prima di poter richiedere compenso alla Società sotto la presente Garanzia.
- b. Il rimborso della Franchigia applicata dall'assicurazione della Società di Autonoleggio è contemplata qualora gli eventi descritti al precedente paragrafo, siano coperti e specificati nelle condizioni contrattuali di quest'ultima.
- c. La Società di Autonoleggio da cui l'Assicurato ha acquistato l'assicurazione, deve avere piena licenza emessa dall'autorità competente del luogo in cui si effettua il ritiro del veicolo.
- d. L'Assicurato deve essere in possesso di un Contratto di Autonoleggio firmato.
- e. L'Assicurato deve essere nominato sul Contratto di Autonoleggio.

Esclusioni Particolari

L'Assicurazione non copre:

- a. Qualora l'Assicurato non abbia rispettato le condizioni contrattuali della Società di Autonoleggio.
- b. Qualora l'Assicurato non abbia sotto diretto controllo il veicolo a noleggio.
- c. Qualora l'Assicurato non sia in possesso di una patente di guida italiana e che questa sia riconosciuta nel paese di destinazione.
- d. Qualora l'Assicurato non fosse idoneo a guidare, o guidasse contro parere medico, o assumesse medicinali per i quali venga sconsigliata la guida di un veicolo a motore.
- e. Sono esclusi i veicoli noleggiati negli Stati Uniti D'America.

GARANZIA NEVE - RIMBORSO SKIPASS - LEZIONI SCI - ATTREZZATURA SPORTIVA

RIMBORSO SKIPASS - LEZIONI SCI

La Società rimborsa, nel limite del massimale, il pro-rata dei servizi non usufruiti relativi a:

- Skipass
- Lezioni di sci prenotate e già pagate

in seguito a:

- chiusura totale degli impianti di risalita del Comprensorio per almeno 3 giorni consecutivi, disposta dopo l'inizio del soggiorno, causa maltempo, mancato innevamento (escluso quello artificiale) e rottura dell'impianto principale di risalita;
- infortunio dell'Assicurato che comporti un ricovero ospedaliero superiore a due giorni o l'applicazione di un apparecchio gessato o tutore immobilizzante equivalente, ed a seguito del quale l'Assicurato si trovi nella totale incapacità (accertata da certificazione medica) di svolgere l'attività sciistica.

RIMBORSO NOLEGGIO ATTREZZATURA SPORTIVA

L'attrezzatura noleggiata deve essere equivalente a quella di proprietà dell'Assicurato.

La Società rimborsa all'Assicurato le spese direttamente sostenute per il noleggio dell'attrezzatura sportiva in sostituzione di quella di proprietà sottratta durante il viaggio/soggiorno.

Criteri di liquidazione

La Società rimborsa il pro-rata dei servizi non usufruiti dall'Assicurato nel limite del massimale, a decorrere dalla data di rientro al domicilio. Nel conteggio vengono considerati il costo dello ski-pass e quello delle lezioni di sci prenotate e già pagate. Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno in cui viene effettuato il rientro e quello inizialmente previsto per il rientro vengono considerati come un unico giorno.

C.4 - Disposizioni e limitazioni

Le garanzie sono operanti per un'unica domanda di rimborso, indipendentemente dall'esito al verificarsi della quale cessa.

C.5 - Esclusioni relative al rimborso noleggio attrezzatura sportiva (ad integrazione delle esclusioni comuni)

La Società non rimborsa le spese sostenute in seguito a furti;

- a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;
- b) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

ANNULLAMENTO O INTERRUZIONE VIAGGIO

Operatività della sezione

La garanzia decorre dalla data di acquisto del viaggio ed è operante fino alla fruizione del primo servizio relativo al viaggio contrattualmente previsto.

La Società rimborsa la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia Aerea o di Navigazione per la rinuncia al viaggio oppure il pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro al domicilio per una delle seguenti cause o eventi che siano oggettivamente documentabili ed imprevedibili al momento della prenotazione:

1. Morte, lesioni fisiche o malattie che colpiscono l'Assicurato o i suoi compagni di viaggio il cui nominativo è iscritto nella stessa pratica di viaggio;
2. Nomina a giurato dell'Assicurato o per testimonianza resa alle Autorità giudiziarie;
3. Licenziamento dell'Assicurato o dei suoi compagni di viaggio il cui nominativo è iscritto nella pratica di viaggio;

4. Revoca del congedo per membri delle Forze Armate, della Polizia, dei Vigili del Fuoco, di servizi infermieristici o di ambulanza, o di dipendenti di un Ministero di Governo, a condizione che tale annullamento o interruzione di viaggio non potesse essere ragionevolmente previsto al momento della prenotazione del viaggio;
5. Una richiesta da parte di Autorità di Pubblica Sicurezza affinché l'Assicurato, entro 7 giorni dalla data della sua partenza, si trattienga o ritorni successivamente alla sua abitazione a seguito di gravi danni alla stessa causati da incendi, caduta di velivoli, esplosioni, tempeste, alluvioni, dolo da parte di terzi o furto.

La Società effettua il rimborso:

- a) senza la deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da morte dell'Assicurato o ricovero dello stesso in istituto di cura di durata superiore a 5 giorni;
- b) per tutte le altre cause previste con l'applicazione di uno scoperto del 15% con un minimo di € 50.

In caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici della Società di effettuare un controllo medico al fine di certificare che le condizioni dell'Assicurato siano tali da impedire la sua partecipazione al viaggio.

Condizioni particolari di sezione

1. Al fine della liquidazione del sinistro l'Assicurato o l'erede deve ottenere tutta la documentazione utile a certificare il diritto.
2. La Società rimborsa la penale di annullamento nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento. Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico (art. 1914 Cod. Civ);
3. Se l'automobile che l'Assicurato avrebbe usato per il viaggio viene rubata nei 7 giorni precedenti la data di partenza, i costi di un'auto a noleggio saranno coperti, e non saranno pagate le spese di annullamento.

Esclusioni particolari di sezione

1. Condizioni mediche preesistenti;
2. I costi di spese e tasse aeree recuperabili;
3. Le richieste di rimborso derivanti direttamente o indirettamente da:
 - a) licenziamento causato da o derivante da inadempienze passibili di licenziamento, licenziamento volontario, oppure se era stato dato avviso di licenziamento prima della prenotazione di un viaggio;
 - b) circostanze note all'Assicurato prima della prenotazione di un viaggio che si potevano ragionevolmente prevedere e che avrebbero dato luogo all'annullamento o alla interruzione del viaggio.
4. Biglietti di viaggio pagati usando un programma di loyalty di una compagnia aerea in base alle miglia percorse, o qualsiasi programma di punti bonus per carte.
5. Costi di alloggio pagati usando un programma di punti vacanza.
6. Gravidanza, salvo i casi con attestazione medica comprovante un stato di gravidanza a rischio.

PROTEZIONE IN VIAGGIO

VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI RICOVERO

Qualora l'Assicurato, in viaggio da solo o con minore, venga ricoverato con una prognosi di degenza superiore a 10 (dieci) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare, che si trovi in Italia, di raggiungere l'Assicurato ricoverato. Sono incluse le spese di albergo (pernottamento e prima colazione) del familiare.

SERVIZIO LIFESTYLE PER IL VIAGGIO

La Centrale Operativa è a disposizione per fornire:

Informazioni utili al viaggio

- documenti di ingresso nel paese e formalità (*visti, passaporti, vaccinazioni e profilassi sanitaria consigliata*);
- cambio di valuta;
- previsioni meteorologiche e temperature medie stagionali;
- voltaggio elettrico locale;
- indirizzo delle Ambasciate o Consolati;
- situazione socio politica del paese, sulla base delle informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione ufficiale.

Informazioni sulla località di destinazione

- Cultura: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere ed aste;
- Musica: spettacoli locali o concerti di musica classica, lirica, opera, rock, pop, jazz;
- Sport: eventi sportivi in generale;
- Spettacolo: teatri, cinema, sfilate di moda;
- Benessere: centri termali, centri sportivi, Spa.

RITARDO AEREO

Oggetto dell'assicurazione

In caso di ritardo documentato del volo prenotato, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per ristorazione, taxi ed albergo dopo un ritardo minimo di 4 ore dall'orario di partenza previsto.

Criteri di liquidazione

Il rimborso è effettuato a condizione che:

- il viaggio sia stato acquistato dal titolare e addebitato interamente (100%) alla carta coperta;
- l'Assicurato sia stato registrato ed abbia effettuato il check-in conformemente all'itinerario fornitogli dalla compagnia aerea.

Inoltre le ore di ritardo saranno calcolate sulla base dell'ultimo orario ufficiale comunicato dalla Compagnia Aerea, di cui l'Assicurato provvederà a fornire idonea documentazione.

Disposizioni e limitazioni

La garanzia non è operante:

- in caso di fallimento o sospensione della licenza del vettore aereo;
- overbooking;
- sciopero del personale di bordo o del personale a terra che causi il posticipo dell'orario di partenza previsto all'atto della prenotazione.

ART. 1. ESCLUSIONI GENERALI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:

- a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da

- proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
- d) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
- f) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;
- g) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio.

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'Al (ri)assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 2. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero telefonico:

800 012398
06 4211 5211

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, dovrà qualificarsi come "ASSICURATO AGOS DUCATO" e comunicare:

- dati anagrafici dell'Assicurato;
- numero di polizza **994200**;
- tipo di intervento richiesto;
- recapito telefonico temporaneo;
- dati dell'Ospedale (nome e recapito telefonico, reparto di ricovero, nome del medico che ha preso in cura il paziente);
- recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'Assicurato.

ART. 3. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI RIMBORSO

Per ogni richiesta di rimborso, l'Assicurato o chi agisce in sua vece, deve denunciare il sinistro alla Società fornendo l'insieme dei documenti utili alla gestione del sinistro, fatto salvo quanto previsto nell'art. 16 delle condizioni generali di assicurazione, ed in particolare:

- dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento (ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006);
- nome e indirizzo della Banca, codice IBAN;
- nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- luogo, giorno ed ora dell'evento nonché le circostanze e le cause che lo hanno determinato.

RIFERIMENTI IMPORTANTI

RICHIESTE DI RIMBORSO

Inviare la denuncia del sinistro e i documenti giustificativi al seguente indirizzo:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Ufficio Sinistri
Casella Postale 20175
Via Eroi di Cefalonia
00128 Spinaceto - ROMA

CARTA CLASSIC MASSIMALI PER ANNO

PROTEZIONE ACQUISTI	
Massimale per anno	€ 1.500
Massimale per sinistro	€ 500
Massimale per singolo oggetto	€ 150
Franchigia per oggetto	€ 50
PROTEZIONE ACQUISTI ON LINE	
Massimale per anno	€ 1.000
Massimale per sinistro	€ 500
ESTENSIONE DI GARANZIA	
Massimale per anno	€ 2.500
Massimale per singolo oggetto	€ 250
ASSISTENZA IN VIAGGIO	
Consulto medico telefonico	inclusa
Trasferimento - Rientro sanitario	incluso
Rientro della salma	€ 10.000
Rientro anticipato	€ 2.000
Assistenza legale all'estero	€ 2.500
Anticipo spese prima necessità all'estero	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno	€ 100 per notte, max. 10 notti

**CARTA GOLD
MASSIMALI PER ANNO**

PROTEZIONE ACQUISTI	
Massimale per anno	€ 1.500
Massimale per sinistro	€ 500
Massimale per singolo oggetto	€ 150
Franchigia per oggetto	€ 50
PROTEZIONE ACQUISTI ON LINE	
Massimale per anno	€ 1.000
Massimale per sinistro	€ 500
ESTENSIONE DI GARANZIA	
Massimale per anno	€ 2.500
Massimale per singolo oggetto	€ 250
ASSISTENZA IN VIAGGIO	
Consulto medico telefonico	inclusa
Trasferimento - Rientro sanitario	incluso
Rientro della salma	€ 10.000
Rientro anticipato	€ 2.000
Assistenza legale all'estero	€ 2.500
Anticipo spese prima necessità all'estero	€ 1.000
Prolungamento del soggiorno	€ 100 per notte, max. 10 notti
INFORTUNI DI VIAGGIO	
Massimale infortuni di viaggio in caso di morte o invalidità permanente	€ 25.000
INFORTUNI DI VOLO	
Massimale infortuni di viaggio in caso di morte o invalidità permanente	€ 25.000
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	
Responsabilità Civile verso Terzi	€ 30.000
PROTEZIONE NEVE	
Spese mediche d'urgenza per cure ambulatoriali o di primo soccorso	€ 500
Soccorso sulle piste	€ 400
Soccorso in elicottero	€ 2.500
RIMBORSO FRANCHIGIA AUTONOLEGGIO	
Massimale per anno – Estero (esclusi USA)	€ 2.500
GARANZIA NEVE	
Rimborso skipass, lezioni di sci	€ 500
Rimborso noleggio attrezzatura sportiva	€ 400
ANNULLAMENTO VIAGGIO	
Annullamento o interruzione del viaggio	€ 3.000
PROTEZIONE IN VIAGGIO	
Viaggio di un familiare in caso di ricovero	€ 150 per notte, max. 10 notti, trasporto in classe economica
Servizio Lifestyle per il viaggio	incluso
Ritardo aereo	€ 300

Informativa privacy sintetica per la polizza di Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia	
Titolare del trattamento (chi decide perché e come i tuoi dati sono trattati)	Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma (RM)
Finalità e legittimazione (qual è lo scopo e la base legale per il trattamento dei dati)	Esecuzione del contratto , gestione dei servizi assicurativi, adempimenti di obblighi di legge
Destinatari (a chi sono comunicati i dati)	I dati sono a) comunicati a dipendenti e collaboratori, società terze che trattano i dati per conto del Titolare, soggetti della "catena assicurativa" (che possono operare anche come Titolari autonomi del trattamento); b) possono essere trasferiti fuori UE nel rispetto della vigente normativa. I dati non sono diffusi, né ceduti a terzi.
Diritti (quali diritti possono essere esercitati)	Accedere, aggiornare, integrare, rettificare, cancellare i dati, chiederne il blocco, opporsi al trattamento, proporre reclamo al Garante Privacy, richiedere la portabilità dei dati (a far data dal 25 Maggio 2018) scrivendo al Titolare o e-mail privacy@axa-assistance.com